

Contenimento del costo dei lavori pubblici: novità della Legge finanziaria provinciale

La Legge Finanziaria Provinciale L.P. n. 14 d.d. 30.12.2014 – in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015 - ha introdotto una importante e discussa novità in tema di “**Contenimento del costo dei lavori pubblici**”.

In particolare, l'art. 43 della legge, presentato con “*l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica*” ed al fine di “*assicurare nel contempo l'osservanza del principio di adeguatezza dei valori economici delle gare di appalto rispetto all'andamento del mercato, tutelando l'effettiva concorrenza tra imprese*”, ha introdotto una novità in tema costo dei lavori pubblici di interesse provinciale.

Tale norma è stata criticata dalla nostra Associazione in occasione dell'audizione in Commissione provinciale in quanto rappresenta un ulteriore aggravio per le imprese già colpite dalla crisi economica in atto e non appare rappresentare uno strumento idoneo al fine che si prefigge. Si ritiene, al contrario, che una simile manovra contribuisca alla concorrenza sleale tra imprese, legittimando e standardizzando costi di gestione appalto non veritieri, considerato che appare legittimare la presentazione di ribassi d'asta con utili di impresa sempre più ridotti, con evidenti ripercussioni non solo sull'impresa aggiudicataria, ma anche sulla qualità di esecuzione del lavoro e concreta gestione dell'appalto.

Rispetto alla formulazione originaria proposta (che prevedeva il taglio dell'8,5 % delle spese generali e dell'utile di impresa), a seguito del nostro intervento tale norma ha subito una modifica, introducendo la riduzione dell'8% (e non 8,5%) rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente dei costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti (senza incidere direttamente su spese generali ed utile di impresa) nei (soli) progetti di lavori pubblici.

La Provincia si è altresì impegnata a far confluire le risorse recuperate dalla Pubblica amministrazione in nuovi appalti di dimensioni ridotte, che possano essere riservati alle imprese trentine.

Le indicazioni operative sul funzionamento di tale novità, sollecitate anche dalla nostra Associazione in una richiesta congiunta di tutte le parti datoriali, sono ora contenute nella circolare provinciale prot. 36733/D330 d.d. 23.01.2015, che riassumiamo di seguito.

La norma ha **valenza transitoria: fino al 31 dicembre 2016**.

La circolare stabilisce che la riduzione dell'8% si applica a tutti i lavori il cui bando di gara sia stato **pubblicato o la lettera di invito sia spedita dopo l'entrata in vigore della legge provinciale, ovvero dopo il primo gennaio 2015**. Di conseguenza, si applica anche ai progetti approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale, ovvero prima del primo gennaio 2015.

E' bene precisare che (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 269 d.d. 18.11.2014) i prezzi degli appalti devono essere **aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente** al momento dell'indizione dell'appalto e, di conseguenza, la riduzione dell'8% prevista dalla Legge Finanziaria deve essere applicata sui prezzi di progetto dopo il loro aggiornamento.

L'art. 43 prevede che la riduzione vada applicata sui “costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti”. Sono **esclusi dalla riduzione i costi della sicurezza e il costo della manodopera nei lavori in economia previsti nel contratto**.

Viene inoltre stabilito che la riduzione va applicata sia nel caso in cui i prezzi sono desunti dall'Elenco Prezzi provinciale, sia nel caso in cui i medesimi sono stati determinati attraverso specifiche analisi, secondo la normativa vigente.

La riduzione va operata riducendo le singole voci dell'elenco prezzi di progetto. Qualora, a seguito di tale operazione, risultino delle differenze (in più o in meno, dovute agli arrotondamenti) rispetto alla riduzione operata sull'importo complessivo dei costi indicati, tali differenze sono da assorbirsi nella voce "imprevisti".